

Repertorio n.47193

Raccolta n.20866

PROROGA DURATA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

In Venezia-Mestre, Calle del Sale n.2, il giorno 23 (ventitre) novembre 2021 (duemilaventuno), con il presente contratto da valere a tutti gli effetti di legge e da conservarsi tra gli atti del Notaio autenticante, espressamente autorizzato a rilasciarne copie,

tra le parti:

- **"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA"**, con sede legale in Comune di Venezia (VE) e indirizzo attuale in Venezia-Mestre Via Ca' Marcello n.67/D, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 00185920279, R.E.A. n.VE-126344, in seguito denominata anche "affittante",

in persona di

- Longo Miriam, nata a Roma (RM) il giorno 30 maggio 1966, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente di cui sopra, nella sua qualità di Direttore dell'ente "AUTOMOBILE CLUB VENEZIA", nominata in data 21 febbraio 2018 con provvedimento dell'ente "AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" con decorrenza dal 1 marzo 2018 e fino al 29 febbraio 2020 e con proroga a decorrere dal 1 marzo 2020 fino al 28 febbraio 2022, che agisce in forza dei poteri a lei spettanti ai sensi dell'art.57 dello Statuto dell'ente, dell'art.4 del Regolamento di Organizzazione dell'"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA" e dell'art.4 D.P.R. 165/2001;

- **"A.C.I. GESTIONI S.R.L."**, con sede legale in Comune di Venezia (VE) e indirizzo attuale in Venezia-Mestre Via Ca' Marcello n.67/D, capitale sociale di Euro 15.600,00 (quindicimila-seicento virgola zero zero), codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02832340273, R.E.A. n.VE-243093, in seguito denominata anche "affittuario",

in persona di

- Brusò Andrea, nato a Verona (VR) il giorno 19 marzo 1978, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, giusta i poteri spettantigli in forza del vigente statuto e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2021;

PREMESSO:

= che con atto autenticato in data 19 dicembre 2008 dal Notaio Pierpaolo Doria di Venezia, n.7961 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia-1 in data 30 dicembre 2008 al n.6566 S.1T, l'"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA" ha concesso in affitto alla società "A.C.I. GESTIONI S.R.L." l'azienda oggetto del presente atto;

= che la durata del contratto era prevista in anni 6 (sei), e quindi sino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) con esclusione di ogni tacito rinnovo;

= che i sottoscritti, alla scadenza del contratto, hanno proseguito nell'affitto dell'azienda, in quanto hanno concordato

COPIA

**REGISTRATO A:
VENEZIA
il 14/12/2021
al n. 31632 / 1T
con € 245,00**

la prosecuzione del rapporto dal giorno 1 (uno) gennaio 2016 (duemilasedici);

= che tale prosecuzione, fino al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), è stata formalizzata con atto autenticato in data 6 marzo 2018 dal Notaio Ernesto Marciano di Noale, n.44016 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia-2 in data 12 marzo 2018 al n.2861 S.1T, ai fini del deposito e iscrizione presso il Registro Imprese, del un nuovo contratto di affitto di azienda;

= che l'iscrizione presso il Registro Imprese di Venezia Rovigo è avvenuta il 12 marzo 2018 Protocollo n.VE-2018-24272;

= che è ora intenzione delle parti procedere alla ulteriore proroga della durata del contratto di altri 6 (sei) anni, e quindi fino al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette) con esclusione di ogni tacito rinnovo.

TUTTO CIO' PREMESSO

1) Le parti, come dette e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO

1.1 Le parti, riguardo al contratto di affitto dell'azienda oggetto del presente atto, concordemente decidono di prorogare la durata dal 1 (uno) gennaio 2022 (duemilaventidue) al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette).

2) Le parti, riportano qui di seguito il testo del contratto di affitto di azienda come sopra prorogato:

OGGETTO

2.1 L'affittante "AUTOMOBILE CLUB VENEZIA", come sopra detta e rappresentata, concede in affitto alla società "A.C.I. GESTIONI S.R.L.", come sopra detta e rappresentata, che accetta il ramo di azienda sito in Venezia, località Mestre, Via Ca' Marcello n.67/D, strumentale all'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza agli automobilisti con particolare riferimento alle pratiche automobilistiche e ai trasporti più in generale, nonché attività di formazione e prevenzione in materia di sicurezza stradale e, comunque, a porre in essere qualsiasi altra attività che sia utile agli interessi generali dell'automobilismo specificatamente autorizzata da "AUTOMOBILE CLUB VENEZIA".

2.2 Il complesso aziendale Oggetto dell'affitto è costituito da:

- la disponibilità di parte dei locali detenuti in locazione da "AUTOMOBILE CLUB VENEZIA" in Comune di Venezia, località Mestre, Via Ca' Marcello n.67/D, di proprietà di terzi e di cui il contratto di locazione registrato a Venezia-2 al n.1351 serie 3/T anno 2006, corrispondente all'area evidenziata in colore rosso nella planimetria allegata sotto la lettera "A" all'atto n.7961 di repertorio Notaio Doria citato in premessa, con facoltà, per l'affittuario e i suoi clienti e ospiti, di utilizzo dei servizi igienici che rimarranno tuttavia nella completa disponibilità dell'affittante; e a quei locali even-

tualmente e occasionalmente necessari al completamento dei servizi dall'agenzia resi al pubblico (es. sala riunioni);

- gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili, gli arredi, e gli altri beni elencati nell'inventario allegato sotto la lettera "B" all'atto n.7961 di repertorio Notaio Doria citato in premessa;

- l'utilizzo degli elaboratori e sistemi di gestione delle pratiche automobilistiche, con la precisazione che il costo relativo al canone annuale sarà a totale carico dell'affittuario;

- la disponibilità del marchio "AC VENEZIA" limitatamente all'attività di consulenza e assistenza agli automobilisti per l'espletamento delle pratiche automobilistiche;

- i costi relativi alla conduzione dei locali con esclusione dell'utenza telefonica.

Sono espressamente esclusi dall'oggetto dell'affitto tutti i crediti, i debiti, le garanzie di qualsiasi natura prestate dall'affittante, nonché i beni e i contratti non espressamente indicati nel presente contratto. In particolare, tutti i crediti e i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data di decorrenza del presente contratto sono rispettivamente a favore e a carico dell'affittante o del precedente affittuario conformemente a quanto pattuito nel relativo contratto di affitto di azienda; così pure tutti i crediti e i debiti per rapporti sorti nel corso dell'affitto, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione dell'affitto, sono rispettivamente a vantaggio e a carico dell'affittuario.

3) DIVIETO ALIENAZIONE DI RAMO D'AZIENDA

3.1 Per la durata del presente contratto l'affittante si impegna a non alienare l'azienda affittata.

4) DURATA

4.1 Il presente contratto ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno) e cesserà quindi il giorno 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette) con esclusione di ogni tacito rinnovo.

L'eventuale prosecuzione del rapporto dovrà essere conseguenza di nuova ed autonoma pattuizione scritta. Qualora, durante l'eventuale nuova trattativa, vi fossero altri soggetti interessati alla stessa attività, si stabilisce che a parità d'offerta, l'affittuario, avrà diritto di prelazione (da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'offerta da parte del conduttore che sarà effettuata a mezzo di raccomandata A.R.) rispetto a tali soggetti.

4.2 Nel caso di mancato rinnovo o proroga del presente contratto alla scadenza, è esclusa qualsiasi indennità o compenso a favore dell'affittuario.

5) CANONE

5.1 Il canone di locazione annuo complessivo è stabilito in Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) da corrispondersi in dodici rate mensili entro il giorno 8 (otto) del mese

per cui si effettua il pagamento. Detto canone verrà aggiornato annualmente, nella misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con base di riferimento il mese di gennaio dell'anno 2022 (duemilaventidue).

5.2 Il mancato pagamento anche di due rate del canone comporta la facoltà di risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 14 del presente contratto.

5.3 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto viene data conferma dell'avvenuto versamento della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a titolo di cauzione, per la quale, con la firma del presente contratto, l'affittante rilascia quietanza. Le parti, di comune accordo, pattuiscono l'infruttuosità del predetto deposito cauzionale e dichiarano che di ciò si è tenuto conto nella determinazione del canone di affitto.

6) BENI AZIENDALI ED AMMORTAMENTI

6.1 L'affittuario ha il dovere di gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti. Logorio, danneggiamento e perimento dei beni componenti l'azienda, inclusa l'ipotesi di caso fortuito, saranno a carico dell'affittuario al quale spetterà la deduzione delle relative quote di ammortamento ai sensi dell'art.102, comma 8 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. Sono a totale carico dell'affittuario le spese di gestione dell'azienda incluse le manutenzioni di carattere straordinario.

6.2 L'affittuario può disporre dei beni aziendali, purché nell'interesse dell'azienda e senza alterarne l'identità e l'efficienza.

6.3 La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto dell'azienda verrà regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto di azienda, tuttavia eventuali acquisti incrementativi rispetto alla dotazione aziendale effettuati direttamente dall'affittuario, saranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo e rimarranno nel suo patrimonio anche successivamente alla cessazione del presente contratto, fatta salva la facoltà per l'affittante dell'esercizio dell'opzione di acquisto. E' concessa all'affittante l'opzione per acquisto dei beni di cui al precedente punto, ad un prezzo pari al valore corrente alla data di cessazione del contratto. Per i beni acquisiti in leasing il prezzo sarà pari al valore di mercato alla data di cessazione del contratto, al netto del valore attuale dei seguenti addendi:

- a) canoni di locazione finanziaria che residuano da pagare;
- b) prezzo di riscatto;
- c) oneri e spese accessori al riscatto.

L'opzione dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. da inviare all'affittuario entro 15 (quindici) giorni

dalla ricezione dell'inventario valorizzato dei beni.

6.4 Entro 15 (quindici) giorni dal termine dell'affitto d'azienda, l'affittuario dovrà predisporre e trasmettere all'affittante l'inventario dei beni e dei diritti che compongono l'azienda al termine del contratto. Il pagamento delle differenze di inventario dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del predetto inventario o, per i beni oggetto di opzione a norma del precedente punto 5.3 entro 30 (trenta) giorni dall'invio all'affittuario della comunicazione di esercizio dell'opzione. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere date con raccomandata A.R. o alternativamente con raccomandata a mano integrata con data di ricevimento e firma del destinatario per ricevuta.

6.5 Le disposizioni dei precedenti punti sono concordemente stabilite in deroga ad ogni altra diversa disposizione di legge. Di ciò si è tenuto conto nella determinazione del canone.

7) GESTIONE DEL RAMO DI AZIENDA

7.1 L'affittuario si impegna a gestire il ramo di azienda sotto la denominazione "A.C.I. GESTIONI S.R.L." per l'automobilista" utilizzando, in via non esclusiva, il marchio "A.C. VENEZIA".

7.2 L'affittuario si impegna a gestire il ramo di azienda sotto la propria ed autonoma responsabilità, nel rispetto delle norme di corretta gestione e consentendo il controllo dell'affittante.

7.3 L'utilizzatore è consapevole che i locali facenti parte dell'azienda sono contigui a quelli già utilizzati dall'affittante, pertanto si impegna ad usarli senza recare pregiudizio alle attività di quest'ultimo, nonché al passaggio degli addetti, dei soci e degli utenti dell'"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA" e delle società o aziende ad esso collegate.

7.4 L'utilizzatore si impegna a gestire le pratiche automobilistiche utilizzando il software fornito con l'azienda affittata o altro che sia successivamente indicato dall'affittante.

8) IMMAGINE

8.1 L'affittuario riconosce che l'immagine e lo stile del ramo di azienda affittata costituiscono elemento che avvantaggia entrambe le parti del presente contratto dal punto di vista della buona reputazione commerciale e di prestigio presso il pubblico, pertanto:

- si impegna a mantenere nella sua gestione le caratteristiche estetiche e funzionali del ramo di azienda curando e conservando la migliore immagine della stessa;
- si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali senza l'approvazione espressa dell'affittante;
- consente all'affittante, o a un suo delegato, il diritto di ispezionare in qualunque momento il ramo di azienda, al fine di verificarne la corrispondenza dell'aspetto esteriore, del mobilio, e degli arredi. Tale ispezione non deve comunque creare disservizio e deve avere carattere di riservatezza.

9) COLLABORAZIONE

9.1 L'affittante e l'Affittuario si impegnano in una reciproca collaborazione per il buon svolgimento degli altri rami di azienda dell'"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA", presenti nei locali; per tale collaborazione verrà eventualmente stipulato un apposito documento, integrante il presente.

10) OBBLIGAZIONI DELL'AFFITTANTE

10.1 L'affittante, come detto e rappresentato, dichiara di detenere in locazione i locali di Via Cà Marcello, con facoltà di concederli a terzi. Detti locali e il complesso dei beni e delle attrezzature indicati nell'allegato "B" all'atto Notaio Doria n.7961 di repertorio citato in premessa, sono idonei a realizzare l'oggetto del contratto e tale attitudine è espressamente riconosciuta dall'Affittuario con la firma del presente contratto.

Fatti salvi gli ulteriori obblighi del presente contratto, l'affittante fornisce un'assistenza temporanea sufficiente a trasmettere tutte quelle informazioni che l'affittuario ritiene utili per avviare e gestire in modo ottimale il ramo d'azienda.

11) OBBLIGAZIONI DELL'AFFITTUARIO

11.1 Fatti salvi gli ulteriori obblighi del presente contratto l'affittuario si impegna comunque a:

- mantenere riservata ogni qualsiasi informazione commerciale, amministrativa, contabile, statistica, gestionale ecc. che provenga dall'affittante;
- sottoscrivere polizze con primaria compagnia di assicurazione, di gradimento dell'affittante, indicato nelle stesse quale co-assicurato, a copertura dei rischi correnti nella gestione del ramo di azienda affittato, nonché quelli derivanti dalla gestione della liquidità, rapina nei locali e scippo;
- ad utilizzare esclusivamente nella gestione, i metodi, le norme tecniche e di gestione, il know-how, la modulistica, i materiali, gli arredi e quant'altro rimessogli o indicatogli dall'affittante;
- tenere una corretta contabilità, di cui è unico responsabile;
- consentire all'affittante o ad un suo delegato, di ispezionare in qualunque momento il ramo di azienda affittato al fine di verificare che la gestione e l'organizzazione della stessa siano adeguate agli standard qualitativi dell'affittante;
- sostenere gli oneri relativi al personale dipendente e/o collaboratori impiegati nel ramo di azienda affittato, i quali non hanno peraltro alcun rapporto con l'affittante;
- controllare che le attrezzature ed il mobilio utilizzati nel ramo di azienda affittato siano conservati con le modalità pattuite nel presente contratto.

12) RISCHI DI IMPRESA

12.1 Il rischio relativo alla gestione del ramo di azienda affittato è ad esclusivo carico dell'affittuario, stante la sua

qualità di imprenditore indipendente.

12.2 L'affittuario si avvale per la gestione di personale alle proprie esclusive dipendenze, dando atto che nessun vincolo contrattuale può instaurarsi tra detto personale e l'affittante e manlevando questo ultimo da ogni costo e responsabilità che potesse derivare per richieste o proteste del personale e/o di terzi in relazione all'attività svolta nel ramo di azienda affittato. Eventuali contratti di lavoro conclusi dall'affittuario rimarranno in capo allo stesso anche successivamente alla restituzione dell'azienda per scadenza del termine, risoluzione o altro.

Si dà atto che non vi è personale dipendente in forza all'azienda affittata.

13) RAPPORTI TRA LE PARTI

13.1 Le parti espressamente escludono che a seguito della stipula del presente contratto possano instaurarsi fra di essi relazioni di rappresentanza o società, o in genere, rapporti diversi da quelli previsti e regolati con il presente contratto.

13.2 L'affittuario non può assumere né direttamente né indirettamente obbligazioni in nome e per conto dell'affittante. L'affittuario deve operare in modo da evidenziare ai terzi la propria autonomia negoziale rispetto all'affittante, manlevando quest'ultimo da ogni costo e responsabilità che potesse derivare da richieste o pretese da terzi, in relazione all'attività indipendente svolta dall'affittuario.

14) CARATTERE PERSONALE DEL CONTRATTO

14.1 Le parti concordano nel dichiarare che il rapporto scaturente dal presente contratto si basa sull'"*intuitus personae*" dell'affittuario. Pertanto, senza previo consenso scritto dell'affittante, l'affittuario non potrà cedere a terzi il presente contratto, né trasferire a qualsiasi titolo in capo a terzi i diritti e le obbligazioni che ne derivano, né cedere o subaffittare il ramo di azienda.

15) RISOLUZIONE ANTICIPATA

15.1 Indipendentemente da quanto stabilito al punto 3, il presente contratto può risolversi, mediante semplice comunicazione inviata dall'affittante all'affittuario con lettera raccomandata A.R. e con effetto immediato dal suo ricevimento, per la violazione da parte dell'affittuario anche di uno solo dei seguenti obblighi o situazioni:

- sub.4.2: mancato o ritardato pagamento di due rate di canone pattuito;
- sub. 5.1 e 5.2: violazione degli obblighi di conservazione e manutenzione dei beni e del vincolo di destinazione;
- sub. 6.1: omesso utilizzo della denominazione pattuita;
- sub.6.2,6.3,7.1,8.1,10.1,12.2: omessa eliminazione di irregolarità ripetutamente contestate, in particolare, se rivolte ad impedire i controlli dell'affittante;
- sub.13.1: carattere personale del contratto e divieto di

cessione del contratto; del ramo di azienda e di subaffitto dello stesso;

- l'esistenza di uno stato di insolvenza e/o di insolvibilità dell'affittuario;
- l'affittuario è sottoposto a procedure esecutive;
- l'affittuario ha cessato di gestire, per qualsiasi motivo anche a lui non imputabile, il ramo di azienda per un periodo superiore a un mese;
- qualsiasi inadempienza imputabile all'affittuario che inerisca al fondamento di stretta collaborazione tra le parti e impedisca la prosecuzione anche provvisoria del presente contratto;
- fallimento, concordato o altra procedura stragiudiziale cui sia sottoposto l'affittuario;
- condanne civili o penali dell'affittuario che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolarne l'attività.

15.2 Nel caso di risoluzione anticipata per volontà dell'affittuario lo stesso dovrà darne preavviso all'affittante mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

16) EFFETTI DELLA CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 Salvo diverso accordo scritto, dal momento della cessazione o risoluzione del presente contratto, a qualsiasi titolo avvenuta, è fatto obbligo all'affittuario di:

- lasciare liberi da persone e cose di proprietà dell'affittuario (relativamente alle quali non sia stata esercitata l'opzione di acquisto) i locali di Venezia Mestre Via Cà Marcello n.67/D entro il termine di otto giorni decorrente dalla richiesta scritta dell'affittante;
- consegnare all'affittante i beni componenti il ramo di azienda di cui all'allegato "B" all'atto n.7961 di repertorio Notaio Doria citato in premessa, nelle condizioni in cui li ha ricevuti fatte salve le regolazioni di inventario di cui al punto 5;
- comunicare all'affittante l'inventario valorizzato, in modo da consentire allo stesso l'esercizio dell'opzione di cui al precedente punto 5.3.

I proventi relativi alle pratiche in corso di definizione, spetteranno al soggetto che sarà tenuto ad effettuare materialmente la prestazione; eventuali prestazioni eseguite parzialmente verranno regolate sulla base del tariffario applicato in proporzione alla quota da ciascuna parte svolta.

A qualsiasi titolo avvenga la cessazione del presente contratto, le parti dichiarano di aver concordemente pattuito, tenendone in debito conto nella determinazione del canone e delle altre condizioni, che non sarà dovuta alcuna somma o indennità in relazione ad un ipotetico incremento dell'avviamento.

17) CONSEGNA DELL'AZIENDA

L'azienda oggetto del presente contratto è stata già consegna-

ta.

L'affittuario dichiara di avere visionato l'azienda, trovandola idonea all'uso, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sul godimento della stessa.

18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

18.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e la interpretazione del presente contratto, sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore, da nominarsi di comune accordo, oppure in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Venezia, ad istanza della parte più diligente, previa la citazione dell'altra parte. Tale arbitro viene sin d'ora espressamente esonerato dalla osservanza di ogni e qualsiasi formalità procedurale, salvo quelle tassativamente ed in via inderogabile stabilite dalla legge.

18.2 La parte Concedente, come rappresentata, dichiara che il presente atto è assoggettato ad I.V.A. e che l'immobile strumentale nel quale è svolta l'attività è condotto in locazione da essa concedente. Le spese inerenti al presente contratto, sua registrazione ed eventuali proroghe, sono a carico dell'affittuario.

F.to Miriam Longo
Repertorio n.47193

F.to Andrea Brusò
Raccolta n.20866

AUTENTICA DI FIRME

Senza l'assistenza dei testimoni non avendo alcuna delle parti richiesto la loro presenza, io dott. ERNESTO MARCIANO, Notaio residente in Noale, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia,

certifico che i signori:

- Longo Miriam, nata a Roma (RM) il giorno 30 maggio 1966, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente di cui appresso, nella sua qualità di Direttore dell'ente:

- **"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA"**, con sede legale in Comune di Venezia (VE) e indirizzo attuale in Venezia-Mestre Via Ca' Marcello n.67/D, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 00185920279, R.E.A. n.VE-126344, nominata in data 21 febbraio 2018 con provvedimento dell'ente **"AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA"** con decorrenza dal 1 marzo 2018 e fino al 29 febbraio 2020 e con proroga a decorrere dal 1 marzo 2020 fino al 28 febbraio 2022, che agisce in forza dei poteri a lei spettanti ai sensi dell'art.57 dello Statuto dell'ente, dell'art.4 del Regolamento di Organizzazione dell'"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA" e dell'art.4 D.P.R. 165/2001;

- Brusò Andrea, nato a Verona (VR) il giorno 19 marzo 1978, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- **"A.C.I. GESTIONI S.R.L."**, con sede legale in Comune di Venezia (VE) e indirizzo attuale in Venezia-Mestre Via Ca' Marcello n.67/D, capitale sociale di Euro 15.600,00 (quindicimila-

seicento virgola zero zero), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare: 02832340273, R.E.A. n.VE-243093,

giusta i poteri allo stesso spettanti in forza del vigente statuto e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2021;

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alle ore quattordici e venticinque in mia presenza l'atto che precede in calce e a margine dei fogli intermedi, previa lettura dell'atto da me Notaio datane alle parti.

Venezia-Mestre, Calle del Sale n.2, li 23 (ventitre) novembre 2021 (duemilaventuno).

F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio - L.S.

Io sottoscritto dott. ERNESTO MARCIANO Notaio residente in Noale, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero dieci pagine e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Noale, 14 dicembre 2021



Firmato digitalmente da
ERNESTO MARCIANO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VENEZIA:80016330278